



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 2020/2024

RIFERIMENTI

PROPONENTE

Ufficio del Personale

DATA DI ADOZIONE

10/12/2024

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

10/12/2024

DATA DI PUBBLICAZIONE

Da: 12/12/2024

A: 27/12/2024

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MODUGNO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO ACCADEMICO 2024/2025 – Art. 46 CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021. APPROVAZIONE

Città di Modugno - Ufficio del Personale - Servizio 6 -Avvocatura Contenzioso e Ufficio del Personale



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MODUGNO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO ACCADEMICO 2024/2025 – Art. 46 CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021. APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il CCNL relativo al personale del comparto FUNZIONI LOCALI del 16.11.2022 che disciplina il Diritto allo Studio per i dipendenti e , piu' precisamente, all'art. 46, commi da 1 a 5, testualmente recita:

“... Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale già stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

1. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della L. n. 300/1970.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

3. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.”

Preso Atto del Parere Aran CFC48, in cui si chiarisce *“... come si deve correttamente calcolare il 3% dei lavoratori che possono beneficiare dei permessi per il diritto allo studio soprattutto quando l'art. 46 parla di “arrotondamento all'unità superiore”;*

Evidenziato che, l'Aran, con parere CFL212, in ordine alla titolarità alla fruizione dei permessi in parola ha precisato quanto segue:

“... Con riferimento alla fruizione dei permessi per studio per la frequenza di corsi in modalità telematica, di cui all'art. 46 del CCNL 16.11.2022, premesso che:

- la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali (comma 9, art. 46), per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti, anche se con esito negativo, nonché all'attestazione della partecipazione del dipendente alle lezioni durante l'orario di lavoro;

- la fruizione degli stessi deve essere caratterizzata, come in generale per le altre tipologie di permesso, dalla necessaria coincidenza con l'orario di lavoro della causa giustificativa dell'assenza, non ascrivibile a scelte discrezionali del dipendente.

È orientamento consolidato di questa Agenzia ammettere la fruizione dei suddetti permessi soltanto se la partecipazione, in modalità telematica, avviene in modalità sincrona, con l'esclusione delle modalità asincrone, ossia, l'esclusione della partecipazione a lezione registrate.”

Attesa la necessità di attivare apposita procedura concorsuale, per le finalità innanzi indicate, allo scopo di garantire trasparenza e parità di trattamento fra i dipendenti, al fine di individuare i possibili fruitori dei permessi per il Diritto allo Studio, così come previsto e disciplinato dall'art. 46 del CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;



Considerato che, in applicazione dei criteri previsti dal menzionato art. 46, nel rispetto del limite massimo pari al 3% del personale in servizio, a tempo indeterminato, inquadrato alla data dell' presente provvedimento (arrotondato all'unità superiore), le unità di personale cui è possibile concedere il diritto, risultano essere quattro (4);

Evidenziato che, i criteri di selezione, come riportati nell'Avviso in parola, sono quelli di seguito indicati:

“... Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità (CCNL art. 46 comma 6):

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al periodo precedente, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino:

1. corsi di studio della scuola media inferiore
2. della scuola media superiore,
3. universitari o post-universitari.

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei punti a, b e c **sussista ancora parità di condizioni**, sono ammessi al beneficio i dipendenti **che non abbiano mai usufruito dei permessi** relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, **in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età ...”**

Letti gli orientamenti espressi sul punto dall'Aran e dalla Funzione Pubblica, quest'ultima con parere n. 79983 del 14.12.2020, la fruizione dei permessi studio da parte del dipendente che risulti regolarmente iscritto ad un corso e-learning, può ammettersi nel caso in cui il lavoratore presenti una certificazione dell'Università che attesti l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro, la frequenza della lezione a distanza ed il fatto che soltanto in quel determinato orario il dipendente potesse seguire le lezioni;

Precisato che:

- ai sensi del comma 9 del citato art. 46 CCNL 2019-2021, per la concessione dei permessi di diritto allo studio, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche con esito negativo;
- ai sensi del medesimo comma 9 del citato art. 46 CCNL 2019-2021, in caso di mancata presentazione, da parte del dipendente, di idonea certificazione in ordine alla frequenza dei corsi, coincidente con l'orario di servizio, nonché agli esami finali sostenuti, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati a titolo di aspettativa senza assegni per motivi personali e, per l'effetto, si procederà al recupero degli emolumenti retributivi corrisposti per detti periodi;

Ravvisata

- la necessità di approvare lo schema di avviso pubblico allegato alla presente determinazione;
- attivare la procedura selettiva con pubblicazione dell'avviso per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale dell'Ente nelle sezioni “Home page”, “Albo pretorio online” e “Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso”.

Richiamato il CCNL del 16/11/2022 per il comparto Funzioni Locali;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti:



- l' art.107 D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- l'art.4 co.2 D.Lgs.30/03/2001 n.165;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 16/04/2013, così come modificato con delibera Commissariale n. 106 del 10/06/2015
- il Decreto Sindacale prot. n. 6007 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Assegnazione incarichi di Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 50, comma 10, D.Lgs. n. 267/2000 - Conferma";

Dato atto della regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come aggiunto dall'art. 3, co. 1, lett. d) L. 213/2012 e dall'art. 11, comma 4, del Regolamento sui controlli interni;

Dato atto dell'inesistenza di fattispecie configuranti conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come aggiunto dall'art. 1, co. 41, L. 190/2012, nell'adozione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Alla luce degli elementi, in fatto e diritto evidenziati nella parte narrativa che, per l'effetto, si richiama integralmente e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare lo schema dell'avviso di selezione allegato alla presente determinazione;
3. di procedere alla pubblicazione dell'Avviso per trenta (30) giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale dell'Ente nelle sezioni "*Home page*", "*Albo pretorio online*" e "*Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso*".
4. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso all'Ufficio del Personale per gli adempimenti di competenza.

**FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVOCATURA - CONTENZIOSO - PERSONALE
f.to Avv. Cristina Carlucci**



**Visti**

Città di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta N. **189 del 10/12/2024**Servizio Proponente: **Servizio 6 -Avvocatura Contenzioso e Ufficio del Personale**Ufficio Proponente: **Ufficio del Personale**

Oggetto: **BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MODUGNO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO ACCADEMICO 2024/2025 – Art. 46 CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021. APPROVAZIONE**

Nr. adozione generale: **2020**Data adozione: **10/12/2024**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente: Ufficio del Personale

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere: Favorevole

Eventuali note:

Data 10/12/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Cristina Carlucci



Città di Modugno





CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 2020

DATA DI REGISTRAZIONE:
10/12/2024

RIFERIMENTO INTERNO:
Ufficio del Personale

OGGETTO:
BANDO PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MODUGNO DI 150 ORE DI PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO ACCADEMICO 2024/2025 – Art. 46 CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021. APPROVAZIONE

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE È AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 12/12/2024 AL 27/12/2024

MODUGNO LÌ, 12/12/2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA

